Bur n. 27 del 16/03/2018

(Codice interno: 366191)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 12

Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.

1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" sono prorogate per un'ulteriore annualità.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" e quantificate in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.